

Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali

SCOPO

Relativamente ai generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento, la finalità del presente elaborato è quella di facilitare gli utilizzatori negli adempimenti connessi alla messa in servizio e alle successive verifiche da parte di INAIL (ex ISPESL) e delle ATS **(1a)**



CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni si applicano ai generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento **utilizzanti acqua calda** sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolari superiori a 35 kW. **(1b)**

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente documento i generatori facenti parte di insiemi PED (conformi alla Direttiva *Pressure equipment directive* 2014/68/UE) e le *centrali termiche necessarie all'attuazione di un processo produttivo* **(1c)**

(1a) con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31.05.2010 (convertito nella legge n. 122 del 30.07.2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31.05.2010, sono state attribuite all'INAIL.;

(1b) esempio di centrali incluse nel presente documento: centrali termiche non riferibili ad un datore di lavoro, come quelle installate nei condomini/altro, senza lavoratori dipendenti, che, nel caso dei condomini, rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati; centrali termiche di luoghi di lavoro (capannoni industriali, ecc.), di luoghi di riunione pubblica (scuole, cinema, ecc.) destinate solo a riscaldare gli ambienti e/o a produrre acqua calda sanitaria. Per queste tipologie di centrali, non si applicano le disposizioni previste dal D.M. 11.04.2011 (art. 71, c 11, D. Lgs 81/2008), ma continuano ad applicarsi quelle della normativa previgente di cui al D.M. 01.12.1975 (Circolare M.L.P.S. 13/08/2012, n. 23);

(1c) per generatori facenti parti di *centrali termiche necessarie all'attuazione di un processo produttivo* si intendono gli apparecchi la cui funzione è quella di produrre energia destinata ad impianti/attrezzature impiegati nel solo ciclo produttivo dell'azienda. Pertanto, se un impianto è destinato a riscaldare soltanto gli ambienti e/o a produrre acqua calda sanitaria, lo stesso non rientra tra quelli *destinati all'attuazione di un ciclo produttivo*.

Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali

INAIL



COMPETENZE ATTORI PUBBLICI

INAIL: effettua preliminarmente l'esame del progetto e, previo buon esito dello stesso, provvede successivamente all'accertamento della conformità al progetto approvato, sul luogo di impianto (artt. 18 e 22, D.M. 1 dicembre 1975);

ATS: al fine di verificare lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, effettua le verifiche periodiche ogni 5 anni (art. 22 D.M. 1 dicembre 1975);

Corpo Nazionale VV.F.: effettua le ispezioni finalizzate all'accertamento dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.);

Regioni attraverso Comuni e Province: svolgono, secondo le rispettive competenze, le ispezioni previste in materia di efficienza energetica.

Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali



NORMATIVA

Gli impianti di riscaldamento vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal D.M. 1 dicembre 1975.

Ai sensi dell'art. 18 del D.M. 1 dicembre 1975 **(2a)**, per ogni impianto avente potenzialità globale superiore ai 35 kW, l'installatore deve presentare all'INAIL **(2b)**, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore allorché:

- a) s'intenda effettuare l'installazione;*
- b) s'intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;*
- c) s'intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all'atto della prima installazione;*
- d) si siano verificati incidenti o gravi avarie;*

(2a) vedi anche Circolare INAIL del 28 febbraio 2011;

(2b) a partire dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica erogati da INAIL devono essere richiesti esclusivamente utilizzando [l'applicativo Civa](#)

Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali



ASPETTI PROCEDURALI

Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore, con potenzialità globale superiore ai 35 kW, l'installatore o l'utente presenta all'INAIL la richiesta di approvazione progetto (art. 18 del DM 01.12.75).

L'INAIL comunica il risultato della verifica dell'esame progetto.

L'installatore o l'utente, una volta ricevuto esito positivo dell'esame progetto (e realizzato l'impianto), richiede all'INAIL la verifica di primo o nuovo impianto di esercizio.

L'INAIL effettua la verifica di collaudo, con rilascio di relativo libretto.

Successivamente, con la periodicità prevista dall'art. 22 del DM 01.12.75 (ogni 5 anni), l'impianto dovrà essere sottoposto a verifica periodica da parte della ATS **(3)**

Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite, devono essere conservati a cura dall'utente sul luogo dell'impianto, ed esibiti, a richiesta, nel caso di controlli effettuati in vigilanza.

(3) sono esclusi gli impianti con potenzialità al focolare ≤ 116 KW ad eccezione degli impianti condominiali di cui all'art. 22 del DM 1/12/75.

Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali

TARGA DI COSTRUZIONE

Potenza termica (Pn)	1.046	kW
Portata termica (Qn)	900.000	kcal/h
Temperatura max esercizio	1.099	kW
Pressione max esercizio/prova	945.378	kcal/h
T. minima ritorno al 100% carico termico	95	°C
	5 / 7,5	bar
	50	°C
	45	°C
η 100% Pn (80/60°C)	95,2% (≥ 11 min 3****)	
Perdita di carico lato fumi max	7,1	mbar
Anno di installazione	2015	
N° di fabbrica	[REDACTED]	
Attestato CE n°	[REDACTED]	
 SEGUIRE ATTENTAMENTE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA RIPORTATE NEL MANUALE D'USO. ISTRUZIONE E MANUTENZIONE		

La targa di costruzione deve essere applicata in modo inamovibile su una parte essenziale e visibile del generatore, e deve recare le seguenti indicazioni:

- a) nome del costruttore;
- b) numero di fabbrica o sigla di identificazione del generatore;
- c) potenzialità nominale in kcal/h o kW;
- d) potenzialità corrispondente del focolare, in kcal/h o kW;
- e) tipi di combustione utilizzabili;
- f) pressione massima di esercizio

Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali

VERIFICA ATS

La verifica effettuata da ATS è finalizzata ad accertare che, nel tempo, non siano modificate le originarie condizioni di sicurezza anche attraverso la valutazione dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza (tubo di sicurezza, valvole di sicurezza, di intercettazione combustibile, e di scarico termico), di protezione (pressostato, termostato) e di controllo (manometro, termometro).

QUALI GENERATORI SONO SOGGETTI ALLE VERIFICHE ATS?

Ai sensi dell'art. 22 del D.M. 1 dicembre 1975, decorsi 5 anni dalla verifica di collaudo effettuata dall'INAIL, con rilascio di relativo libretto di centrale, devono essere sottoposti alle successive verifiche tutti gli impianti di riscaldamento aventi potenzialità:

- > **116 kW**;
- > **35 e ≤ 116 kW** solo nei condomini per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;

Le verifiche periodiche possono essere effettuate esclusivamente dalle ATS (4). Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente.

Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole

(4) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circ. 13 agosto 2012 - n. 23, ha chiarito che centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975. Pertanto, per tali impianti l'utilizzatore non può avvalersi dell'operato dei Soggetti Abilitati di cui all'art. 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008.



Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- libretto di centrale/omologazione ANCC/ISPESL/INAIL (in originale-copia conforme);
- manuale istruzioni;
- eventuali verbali di verifica precedenti;
- rapporto dei controlli eseguiti da persona competente;
- certificazione (del costruttore e dell'INAIL), ai sensi del D.M. 01/12/1975, Raccolta R, Direttiva PED, delle valvole di sicurezza/intercettazione combustibile (VDS e VIC) installate a protezione dell'impianto di riscaldamento, se in corso di validità (data certificazione/taratura < 5 anni);

Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali

The screenshot shows the website interface for ATS Brianza. The top navigation bar includes 'Agenzia ATS Brianza', 'Servizi ATS Brianza', 'Servizi per le Imprese', and 'Servizi per i Cittadini'. The left sidebar lists various services, with 'Apparecchiature e impiantistica' highlighted by a red box labeled '2'. The main content area features a 'Segreteria (modulistica, tariffe, soggetti abilitati)' section with icons for 'SEGRETARIA LIBRETTI TIROCINIO ELENCO SOGGETTI ABILITATI' and 'MODULISTICA TARIFFE'. The 'MODULISTICA' icon is circled in red and labeled '3'. Below this, there is a section for 'CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE' with two links. At the bottom, a section titled 'ATTREZZATURE GVR NON DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DI UN CICLO PRODUTTIVO' is circled in red and labeled '4'.

VERIFICA ATS: COME RICHIEDERLA

E' possibile richiedere la verifica indirizzando la stessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

peo: uo.impi@ats-brianza.it

pec: protocollo@pec.ats-brianza.it

Al riguardo, è possibile utilizzare il modello di richiesta di verifica scaricabile dal sito di ATS BRIANZA (<https://www.ats-brianza.it/>), nella sezione MODULISTICA/TARIFFE, seguendo il percorso indicato in figura.

Nella sezione tariffe è possibile verificare il costo della prestazione.

Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

Aspetti normativi e procedurali

CALCOLATORE GVR

Ad integrazione delle informazioni fornite, si porta a conoscenza che ATS Brianza ha messo a disposizione dei portatori di interesse il «CALCOLATORE GVR» un applicativo finalizzato ad accertare gli adempimenti connessi alle attrezzature a pressione e agli impianti di riscaldamento. L'applicativo è disponibile sul sito ATS Brianza seguendo il percorso indicato in figura

The screenshot shows the website's navigation structure. At the top, a dark red menu bar contains the following items: 'Agenzia ATS Brianza', 'Servizi ATS Brianza', 'Servizi per le Imprese' (circled in red with a '1' in a box), and 'Servizi per i Cittadini'. Below this, a green sidebar lists various services, with 'Apparecchiature e impiantistica' (circled in red with a '2' in a box) selected. The main content area features a navigation bar with icons for 'Aziende', 'Impiantistica', 'controlli', 'sicurezza sul lavoro', 'imprese', 'pressione', and 'impianti elettrici'. Below this is a section titled 'Promozione Sicurezza Impiantistica' with four tiles: 'AMBIENTI DI VITA', 'AMBIENTI DI LAVORO', 'SPORTELLINO INFORMATIVO', and 'CALCOLATORE GVR' (circled in red with a '3' in a box). At the bottom, there is a section for 'Verifiche periodiche attrezzature/impianti'.